



**COMUNE DI SCURELLE  
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 37  
del Consiglio comunale**

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2026.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Aksentic Andrej - Consigliere Comunale
4. Bressanini Elisa - Consigliere Comunale
5. Bressanini Ermanna - Consigliere Comunale
6. Bressanini Giorgia - Consigliere Comunale
7. Casagrande Matteo - Consigliere Comunale
8. Costa Riccardo - Consigliere Comunale
9. Girardelli Guido - Consigliere Comunale
10. Girardelli Renato - Consigliere Comunale
11. Nones Franco - Consigliere Comunale
12. Purin Cesare - Consigliere Comunale
13. Ropelato Danilo - Consigliere Comunale
14. Ropelato Fulvio - Consigliere Comunale
15. Silano Giacomo - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 3 dell'ordine del giorno.

**Relazione di Pubblicazione**

Il presente verbale è stato pubblicato

dal 24/12/2025  
al 03/01/2026

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2026.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Premesso e ricordato che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), sostitutiva delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147;
- l'art. 8, primo comma, della precitata legge provinciale prevede che il Comune approvi le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;
- l'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, nr. 21 (Legge di stabilità provinciale per il 2016), l'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 20 (Legge di stabilità provinciale per il 2017) e l'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 2017, nr. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018) hanno introdotto modifiche alla disciplina dell'imposta immobiliare semplice, quest'ultimo in particolare istituendo aliquote standard agevolate, differenziate per le varie categorie catastali (quali abitazione principale e fattispecie assimilate, fabbricati di tipo produttivo), integrando una scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive.

Precisato che l'IM.I.S., come ribadito dall'art. 1 della stessa L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., è stata istituita, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria rispetto al bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 2, dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670, disciplinante la potestà legislativa provinciale in materia tributaria la quale trova attuazione espressione nella L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale).

Ricordato che il richiamato quadro normativo statutario e provinciale risponde al duplice scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, nonché di garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale sì da assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi correlati al patto di stabilità interno, finì che la Provincia attua a mezzo dell'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale.

Dato atto, infine, che i poteri regolamentari e deliberativi dei comuni di cui al richiamato art. 8. L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14, debbono essere esercitati nel rispetto di quanto previsto dalla citata L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e conseguentemente di quanto stabilito in sede di accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale a mezzo dell'annuale Protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

Visto, dunque, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025 dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie di Trento, il quale ha confermato per l'esercizio 2026 il già vigente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della dimostrata strutturalità territoriale complessiva della manovra.

Visto, inoltre, che con il poc'anzi citato Protocollo d'intesa i Comuni si sono impegnati, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base stabilite nell'Accordo stesso anche per l'esercizio 2026.

Richiamata la propria deliberazione n. 23 d.d. 23 dicembre 2024, divenuta esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno 2025, e vista altresì la delibera n. 31 dd. 27.11.2025 con la quale il Consiglio ha approvato, per le motivazioni ivi espresse cui integralmente si rinvia, l'annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della delibera consiliare n. 23 dd. 23.12.2024 limitatamente alla previsione di un'aliquota differenziata per le aree fabbricabili site in zona produttiva nell'ambito della fattispecie imponibile delle aree edificabili, in violazione del disposto dell'art. 8, comma 1 L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 in combinato con l'art. 6 della medesima legge, ferma la piena efficacia di ogni disposizione non annullata.

Viste le principali aliquote standard dell'IM.I.S., come stabilite dall'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., e le agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, sezione 1.1:

Tipologia di immobili	Aliquota
Abitazioni principali (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2:	0,55%
Fabbricati iscritti alla categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati iscritti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00:	0,79%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è superiore a € 50.000,00:	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D10 strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

Precisato ancora che il Protocollo d'intesa prevede altresì la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro.

Accertato che, con riferimento alle esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della normativa in materia di ONLUS giusto art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. nr. 117/2017, recante la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività, il Protocollo d'intesa siglato in data 18 novembre 2025 ha stabilito quanto segue: *"si rende indispensabile l'abrogazione esplicita dell'articolo 8 comma 2*

*lettera c) della L.P. n. 14/2014, che prevede la facoltà per i Comuni di esentare dall'IM.I.S. le O.N.L.U.S. ai sensi del D.L.vo n. 460/1997, ora abrogato definitivamente (anche a fini fiscali) dall'1.1.2026, per cui la facoltà di esenzione riconosciuta ai Comuni viene meno per cessazione del presupposto normativo e la disposizione predetta deve essere abrogata; in senso sostanziale, al fine di salvaguardare la facoltà per i Comuni, si condivide di introdurre una specifica norma nella L.P. n. 14/2014 in sostituzione dell'attuale formulazione dell'articolo 8 comma 2 lettera c), che preveda la facoltà di esenzione o riduzione dell'aliquota IM.I.S. ai sensi dell'articolo 82 comma 7 del D.L.vo n. 117/2017, per gli Enti del terzo settore che non hanno come oggetto l'esercizio esclusivo o prevalente di attività di tipo commerciale. Inoltre, sempre nel quadro del nuovo ordinamento fiscale del Terzo settore in vigore dal 2026, le parti concordano di introdurre una specifica norma per la conferma dell'esenzione IM.I.S. relativamente agli Enti di natura non commerciale che svolgono negli immobili per i quali sono soggetti passivi IM.I.S. attività di tipo non commerciale ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992. Ciò al fine di rendere certa ed univoca l'esenzione per tali soggetti alla luce della disciplina statale del terzo settore, allineando l'IM.I.S. all'I.M.U. per tale profilo e garantendo uniformità ed equità nell'applicazione dell'imposta, come previsto dell'articolo 82 comma 6 del D.L.vo n. 117/2017. Per quanto riguarda l'esenzione IMIS transitoria prevista ad oggi (ed in scadenza al 31.12.2025) in favore delle Cooperative sociali ed ONLUS che svolgono attività di natura commerciale e quella relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, si concorda di rinviare all'inizio del 2026 ogni valutazione di merito. Appare infatti indispensabile, prima di assumere decisioni strutturali, acquisire i necessari approfondimenti in ordine alla nuova configurazione giuridica dei soggetti che stanno completando le procedure di transito al Terzo settore. In particolare la modifica, in vari casi, della personalità giuridica e della natura dell'attività svolta alla luce della nuova normativa statale necessita di verifiche puntuali allo scopo di ridisegnare il quadro di riferimento dei soggetti stessi, e consentire l'adozione di eventuali decisioni in modo equo ed effettivamente capace di sostenere il settore.”.*

Visto, dunque, il disposto dell'art. 8 L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, attribuyente al Comune la facoltà di determinare aliquote differenziate *“anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6”*, e ritenuto:

- con riferimento alla fattispecie imponibile dei fabbricati di cui all'art. 5 della L.P. 30.12.2024, n. 14, di confermare anche per l'anno di imposta 2026 le aliquote, agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, per quanto non espressamente e tassativamente disciplinato dalla legge medesima;
- con riferimento alla fattispecie imponibile delle aree edificabili di cui all'art. 6 L.P. 30.12.2014, n. 14, in applicazione del comma 7 recante *“L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento”*, di stabilire un'aliquota agevolata nella misura dello 0,79%, alla luce dell'attuale andamento del mercato immobiliare, che registra una limitata circolazione di beni immobili soprattutto con riferimento ai terreni edificabili, anche in considerazione della scarsa propensione alla realizzazione di nuove costruzioni cui vengono preferiti, anche in ragione delle contingenze economico-sociali e delle attuali politiche abitative ed edilizie, la ristrutturazione e il recupero di fabbricati esistenti.

Ricordato che, come ribadito anche dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, la Provincia garantisce le risorse necessarie alla rifusione in favore dei Comuni del minor gettito derivante dall'applicazione delle aliquote agevolate stabilite dalle disposizioni normative richiamate in premessa in favore delle attività produttive, per le quali i Comuni si impegnano a non incrementare le aliquote base così determinate.

Rilevato conseguentemente che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita nella misura dello 0,79% per le aree edificabili ai sensi del comma 7 dell'art. 8 L.P.

30.12.2014, n. 14 il Comune dovrà far fronte con risorse proprie, e accertata a tal fine la sostenibilità finanziaria nel medio periodo dell'agevolazione in questione, tenuto conto della capacità finanziaria dell'ente risultante dagli atti di programmazione e dai risultati di gestione, in ragione di un'analisi storica di medio periodo delle entrate di parte corrente idonee a garantire gli equilibri finanziari anche in applicazione dell'agevolazione tributaria in esame.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma quarto dell'art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione dell'imminente avvio dell'anno di imposta 2026.

Visti:

- la L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 “Legge finanziaria provinciale 2015 ss.mm.ii.”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 d.d. 12.03.105 e da ultimo modificato con deliberazione del medesimo organo n. 23 d.d. 27.12.2018;
- gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670 “Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol”;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Legge provinciale sulla finanza locale”;
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 e in particolare la sezione 1.1.;
- la L.P. n. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 28.12.2017 e ss.mm. ed i;
- lo Statuto comunale vigente.

Vista infine la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige” e accertata la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma terzo, lett. i).

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

1) di approvare le aliquote, agevolazioni, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2026, secondo quanto previsto dall'art. 8 L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, attribuite al Comune la facoltà di determinare aliquote differenziate “*anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6*”, in particolare stabilendo:

- con riferimento alla fattispecie imponibile dei fabbricati di cui all'art. 5 della L.P. 30.12.2024, n. 14, di confermare anche per l'anno di imposta 2026 le aliquote, agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2026, per quanto non espressamente e tassativamente disciplinato dalla legge medesima;
- con riferimento alla fattispecie imponibile delle aree edificabili di cui all'art. 6 L.P. 30.12.2014, n. 14, in applicazione del comma 7 recante “*L'aliquota per le aree edificabili è*

fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento", di stabilire un'aliquota agevolata nella misura dello 0,79%, alla luce dell'attuale andamento del mercato immobiliare, che registra una limitata circolazione di beni immobili soprattutto con riferimento ai terreni edificabili, anche in considerazione della scarsa propensione alla realizzazione di nuove costruzioni cui vengono preferiti, anche in ragione delle contingenze economico-sociali e delle attuali politiche abitative ed edilizie, la ristrutturazione e il recupero di fabbricati esistenti;

- 2) di stabilire, conseguentemente, le seguenti aliquote, agevolazioni, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno d'imposta 2026:

<b>Tipologia di immobili</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione d'imposta</b>	<b>Deduzione dall'imponibile</b>
Abitazioni principali (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%		
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%	327,40	
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%		
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00:	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%		1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%		
Aree fabbricabili:	0,79%		
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%		

- 3) di dare atto che al minor gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita nella misura dello 0,79% per le aree edificabili ai sensi del comma 7 dell'art. 8 L.P. 30.12.2014, n. 14 il Comune dovrà far fronte con risorse proprie e di accertare a tal fine la sostenibilità finanziaria nel medio periodo dell'agevolazione in questione, tenuto conto della capacità finanziaria dell'ente risultante dagli atti di programmazione e dai risultati di gestione, in ragione di un'analisi storica di medio periodo delle entrate di parte corrente idonee a garantire gli equilibri finanziari anche in applicazione dell'agevolazione tributaria in esame;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. nr. 201 del 2001, convertito con Legge nr. 214 del 2011 ss.mm.ii.;

5) di dichiarare, per le motivazioni espresse e con separata votazione avete quale esito voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

*ISTRUTTORIA:*

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n.       **37**

Seduta del   **23.12.2025**

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2026.**

---

---

**A) Parere Regolarità Tecnica.**

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

**FAVOREVOLE**

li,   17/12/2025

Il Segretario Comunale  
F.to Müller dott.ssa Deborah

---

---

**B) Parere di Regolarità Contabile.**

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

**FAVOREVOLE**

li,   17/12/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Trentin rag. Manuela

---

---



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

---

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 15/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah